



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. TERRA DI BRINDISI

"Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini"

SEDE LEGALE

Via Nazionale dei Trulli, 109 - 72015 FASANO (BR)

SEDI OPERATIVE

Sede "Can. Latorre", via Nazionale dei Trulli, 109 - 72015 Fasano (BR)

Sede "Can. Rossini", via Gravinella, snc - 72015 Fasano (BR)

SERVIZI ALLA PERSONA

Comunità Educativa

Centro Socio Educativo Diurno

Residenza Socio - Sanitaria Assistenziale

STATUTO ORGANICO

INDICE



TITOLO - I - Origini. Scopi. Mezzi.

-Art. 1 - Denominazione, origini e sede	Pag. 3
-Art. 2 - Scopi	Pag. 3
-Art. 3 - Modalità di fruizione e funzionamento dei servizi	Pag. 6
-Art. 4 - Mezzi	Pag. 6

TITOLO - II - Ordinamento istituzionale.

-Art. 5 - Organi di Governo	Pag. 8
-Art. 6 - Consiglio di Amministrazione-composizione, durata, competenze	Pag. 8
-Art. 7 - Il Comitato Fondatore	Pag. 9
-Art. 8 - Il Presidente dell'ASP	Pag. 10
-Art. 9 - Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori	Pag. 12
-Art. 10 - Decadenza e dimissione dalla carica	Pag. 13
-Art. 11 - Indennità di carica ed emolumenti	Pag. 14
-Art. 12 - Scioglimento e decadenza del Consiglio di Amministrazione	Pag. 14

TITOLO - III - Norme generali di amministrazione.

-Art. 13 - Il Direttore Generale	Pag. 14
-Art. 14 - Personale dipendente	Pag. 16
-Art. 15 - Regolamento di organizzazione e di contabilità	Pag. 16
-Art. 16 - Collegio dei Revisori	Pag. 16

TITOLO - IV - Disposizioni finali.

-Art. 17 - Norme transitorie	Pag. 17
-Art. 18 - Abrogazioni e Rinvio	Pag. 18
-Art. 19 - Fase transitoria	Pag. 19

^^

LEGENDA:

- L'acronimo "ASP" INDICA "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;
- Per "Legge" è intesa la Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006;
- Per "Regolamento" è inteso il Regolamento Regionale n. 1 del 28.01:2008.

TITOLO I
ORIGINI - SCOPI - MEZZI



ART. 1
DENOMINAZIONE, ORIGINI E SEDE

1. L'ASP. TERRA TERRA DI BRINDISI ha la denominazione di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CANONICO NICOLA LATORRE & CANONICO LUIGI ROSSINI", d'ora innanzi ASP "Latorre & Rossini", con sede legale in Fasano (BR), alla Via Nazionale dei Trulli n° 109, e sedi operative in Fasano, rispettivamente: in Via Nazionale dei Trulli, 109, quella del "Canonico Nicola Latorre"; in via Gravinella, snc, quella del "Canonico Luigi Rossini".
2. L'ASP "Latorre & Rossini" è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. n. 15 del 30 settembre 2004 e del relativo regolamento regionale n. 1 del 28 gennaio 2008, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-educativa e socio-assistenziale. L'ASP "Latorre & Rossini" è, prevalentemente, una struttura sociale che garantisce servizi ai minori e agli anziani.
3. L'ASP "Latorre & Rossini" trae la propria origine dalla fusione di due Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, presenti nella Città di Fasano e sull'intero territorio provinciale brindisino: l'A.S.P. "Canonico Latorre" e l'A.S.P. "Canonico Rossini". Le due ASP, "Canonico Latorre" e "Canonico Rossini", si sono fuse nell'ASP Terra di Brindisi "Latorre & Rossini" per l'evidente utilità dell'obiettivo da conseguire e per contribuire a migliorare il sistema integrato dei servizi sociali sul territorio comunale, d'ambito sociale e, non ultimo, provinciale e regionale.
4. Il presente statuto rimane in continuità con le finalità istituzionali contenute negli originari statuti delle due ASP e con le relative tavole di fondazione, anche in riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi garantiti.
5. Allo scopo di rispettare le volontà dei fondatori al momento dell'istituzione delle due Aziende, sia al fine di perpetuare una continuità sociale e mantenere inalterato il patrimonio storico-culturale, sedimentato nella realtà della Città di Fasano da oltre un secolo, ferma restando la denominazione unitaria di cui al comma 1 e la sede legale in Fasano alla via Nazionale dei Trulli n. 109, le Sedi operative manterranno l'intitolazione rispettiva di "Canonico Latorre" e "Canonico Rossini".

ART. 2
SCOPI

1. L'ASP "Latorre & Rossini" ha personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro. Ha finalità esclusivamente sociali e culturali, nel rispetto delle volontà testamentarie e delle tavole di fondazione originarie. Ha autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica. Essa svolge l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
2. L'ASP "Latorre & Rossini" persegue la finalità di erogare servizi alla persona, secondo i principi e la lettera dell'art. 3 Cost. :

- a) nell'area della maternità, dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, ai minori e ai giovani italiani e stranieri, allo scopo di rimuovere relazioni problematiche familiari, disagi e difficoltà in ambito educativo, familiare, sociale, culturale e scolastico e conseguire un armonico sviluppo della personalità e l'effettivo inserimento nella comunità sociale e nel mondo del lavoro. L'A.S.P. "Canonico Latorre", attraverso la Comunità Educativa il Centro Socio Educativo Diurno, accoglie minori che, in via temporanea o permanente, hanno bisogno di sostegno educativo, morale, fisico, materiale e spirituale, nel pieno rispetto e riconoscimento delle diversità religiose, tanto da garantire istruzione, formazione professionale, protezione e sviluppo psico-fisico. I minori che sono orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o d'incuria o di grave necessità, per via della famiglia d'origine, avranno una corsia preferenziale in termini di accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione, formazione professionale, sviluppo culturale e psicofisico e avviamento al lavoro. Il programma educativo e sociale dell'ASP si propone, per i minori in genere ed in particolare per i minori bisognosi, di conseguire la migliore condizione utile a favorire il reinserimento dei minori nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.
- b) Nell'area persone anziane, in stato di bisogno e non, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica e non, anche per effetto di malattie degenerative del sistema nervoso. L'ASP provvede al loro mantenimento, all'assistenza (anche sanitaria, ove necessaria), alla cura e al recupero di ciascuna persona, anche in riferimento alle esigenze spirituali, fisiche, psichiche e sociali, nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale, delle relazioni fra gli ospiti, tra loro, con l'ambiente esterno e con quello di provenienza. Non possono usufruire dei servizi dell'A.S.P. coloro che sono affetti da patologie psichiatriche e/o contagiose per le quali la legge dispone servizi diversi. Possono essere accolte (o usufruire dei servizi domiciliari dell'A.S.P.) anche persone non anziane, ma versanti in condizione di non autosufficienza parziale o totale. Sono altresì compresi nelle finalità di assistenza agli anziani: l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di RSA, RSSA e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti; l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare. Le anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni, anche nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 91 e 103 del Regolamento regionale, tutte sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, provinciale, d'ambito sociale territoriale e cittadina.
- c) Nella creazione e gestione di spazi extra scolastici, culturali (anche in termini di ricerca scientifica), museali e più generale collettivi, rivolti ai minori e agli anziani, e tesi allo sviluppo della cultura e di ogni altra attività sociale, nessuna esclusa, per migliorare la coesione sociale e lo sviluppo delle comunità sul cui territorio l'ASP "Latorre & Rossini" possiede o gestisce strutture e/o immobili di



qualunque tipo. L'ASP "Latorre & Rossini", mediante le proprie strutture, offre servizi di supporto formativo oltre a ricettività alberghiera, attività culturale, sportiva e ricreativa e, comunque, quant'altro sia coerente con gli scopi statutari.

3. L'ASP "Latorre & Rossini" ispira ed orienta la propria attività, in ossequio dei principi indicati nella legge regionale ed in particolare:
 - a) Rispetto della dignità della persona;
 - b) Garanzia di riservatezza;
 - c) Adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - d) Accoglienza, sostegno e supporto dei minori e degli anziani;
 - e) Prevenzione dei fenomeni di disadattamento sociale, tossicodipendenza, emarginazione, povertà e bisogni in genere.
4. L'ASP "Latorre & Rossini" indirizza prioritariamente, ma non esclusivamente, i propri interventi verso persone residenti e/o domiciliate nel Comune di Fasano, nel relativo ambito sociale territoriale e sull'intero territorio provinciale, regionale e nazionale.
5. L'ASP "Latorre & Rossini" valorizza l'apporto del volontariato.
6. L'ASP "Latorre & Rossini" stabilisce forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.
7. L'ASP "Latorre & Rossini" cura la promozione culturale, la formazione professionale e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo lavorativo o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'ASP.
8. L'ASP "Latorre & Rossini" promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse sociale, socio-sanitario e socio-assistenziale, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
9. L'ASP "Latorre & Rossini" può costituire un *Servizio Educativo per il tempo libero*, strutturato sotto forma di *Centro Ricreativo per Anziani e Centro Estivo per Minori*, giusto art. 103 del Regolamento Regionale n. 4 del 18/1/2007.
10. L'ASP "Latorre & Rossini" può costituire una *Comunità alloggio per madri gestanti con figli*, giusto art. 74 del Regolamento Regionale n. 4 del 18/1/2007.
11. I Centri richiamati agli artt. 103 e 74 del R.R. 4/2007 non hanno personalità giuridica propria, ma costituiscono servizio aggiuntivo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari dell'ASP "Latorre & Rossini".
12. L'ASP "Latorre & Rossini", ispirandosi ai principi della L.R. n. 19/2006 (*Disciplina del Sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*) può istituire il servizio di "mensa sociale" e ogni altro servizio ritenuto utile, opportuno e coerente con gli scopi statutari, con particolare riferimento alle persone che versano in situazione di povertà ed indigenza: minori, donne, anziani, immigrati e senza fissa dimora.



13. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del "Centro Ricreativo per anziani" e del servizio di "Mensa Sociale", nonché del "Centro Estivo per minori" e della "Comunità alloggio madri gestanti con figli" sono oggetto di specifica e separata regolamentazione.

14. L'ambito territoriale di operatività dell'ASP "Latorre & Rossini" corrisponde, in linea di massima, alla circoscrizione territoriale del distretto socio-sanitario nel quale l'ASP ha sede legale. L'ambito territoriale di riferimento dell'attività dell'ASP "Latorre&Rossini" è, comunque, esteso alle circoscrizioni di altri distretti, sia regionali che infra-regionali, purché coerente con gli scopi istituzionali.

15. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'ASP "Latorre&Rossini" può convenzionarsi con altre Aziende e/o Enti Pubblici e Privati. Può costituire fondazioni, società o altra tipologia di ente commerciale e non, previsto dalla legge, per la gestione delle attività e dei servizi coerenti e strumentali con gli scopi statutari.

ART.3

MODALITÀ DI FRUIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

1. Le modalità di ammissione e di dimissione, nonché le modalità di funzionamento dei servizi sono stabilite nei Regolamenti Interni dell'A.S.P. "Latorre & Rossini", nella Carta dei Servizi e in ogni altro Regolamento delle attività e delle strutture che l'Ente intraprenderà; le attività e i servizi si informano, inoltre, al DPCM 27/1/1994 e successive m. e i. dettante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

ART.4

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Latorre & Rossini", ha autonomia finanziaria, basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi e dagli atti di liberalità. Il patrimonio dell'ASP "Latorre & Rossini" è costituito dai beni mobili e immobili risultanti dall'inventario dei beni appartenuti all'ASP "Canonico Latorre" e all'ASP "Canonico Rossini", conservato in atti ed aggiornato secondo quanto previsto dall'ordinamento in vigore.

2. L'ASP "Latorre & Rossini" informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità dei servizi, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. Tutte le risorse dell'ASP "Latorre & Rossini" devono essere destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. L'ASP "Latorre & Rossini" provvede alla realizzazione delle finalità statutarie, attraverso la gestione diretta del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare. Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, può affidare la sola gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare a soggetto diverso, fatto salvo l'obiettivo di conseguire entrate correnti per il bilancio dell'ASP, più remunerative della gestione patrimoniale diretta. E' fatto espresso divieto

di vendita del patrimonio immobiliare dell'ASP "Latorre/Rossini" così come risultante dall'inventario dei beni immobili DICHIARATI INALIENABILI allegato all'atto di fusione dell'ASP "Canonico Latorre" con l'ASP "Canonico Rossini". Gli altri beni, sono considerati alienabili secondo quanto previsto dalla Legge Regionale in materia.

5. L'ASP "Latorre & Rossini" può partecipare a consorzi di Comuni ed Enti Locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali; può costituire società e istituire fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.
6. L'ASP "Latorre & Rossini" concorre alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione sociale territoriale; partecipa alle intese per la definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi.
7. L'ASP "Latorre & Rossini" finanzia i propri servizi anche con i proventi derivanti:
 - a. dalle rette di ospitalità giornaliera e/o corrispettivi a carico degli utenti, degli Enti pubblici e/o Privati e dai privati cittadini;
 - b. da lasciti, donazioni, oblazioni di privati, enti e associazioni;
 - c. dagli utili derivanti dalle partecipazioni in enti e società o dai proventi di altri investimenti di capitale che dovranno essere informati alla massima prudenza, escludendosi con ciò gli investimenti speculativi in titoli azionari e/o similari, ed ogni altro strumento finanziario (quali derivati, etc.) che espongano l'ASP al concreto rischio di perdite di capitale.
8. Il corrispettivo giornaliero per i servizi resi dall'ASP - retta giornaliera d'ospitalità e ogni altra entrata derivante dalla gestione ordinaria delle strutture e dai servizi gestiti - deve coprire tutti i costi di gestione, compresi gli oneri del personale, ad eccezione delle eventuali prestazioni aggiuntive prestate all'utente e non previste nella Carta dei Servizi. Il corrispettivo delle prestazioni rese dall'ASP è determinato e stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il corrispettivo giornaliero, determinato nell'ambito dei poteri di autonomia, riconosciuti e attribuiti, è vincolante per chiunque sia tenuto al pagamento della stessa, sia soggetto pubblico che soggetto privato. E' esclusa e non è ammessa alcuna deroga.
10. Il corrispettivo giornaliero va corrisposto nella misura e nei modi fissati per ciascuno dei servizi garantiti dall'ASP "Latorre & Rossini". I tempi e le modalità di pagamento sono stabilite con atto dell'Organo Amministrativo.
11. Il ritardo nei pagamenti del corrispettivo fissato dall'Organo Amministrativo comporta l'automatica applicazione degli interessi ex art. 5 del D.Lgs. 9/10/2002, n° 231 e successive modifiche, salvo l'eventuale maggior danno subito dall'ASP "Latorre & Rossini" nei modi e nei termini di legge.
12. Tutte le operazioni di rendiconto e di contabilizzazione dei corrispettivi sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, punto 21, del Dpr 26/10/1972, n° 633, nonché dispensate dall'obbligo di fatturazione come da art. 36-bis del citato DPR e s.m.i. .



TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 5 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di Governo dell'ASP "Latorre & Rossini":
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione.
2. Gli Organi di Governo dell'ASP "Latorre & Rossini" esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati.
3. Gli Organi di Governo, di norma, restano in carica per non più di tre mandati consecutivi. La durata del mandato è quinquennale e decorre dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. Le gestioni commissariali e transitorie non rientrano nella durata del mandato. Gli organi di governo dell'ASP, una volta insediati, non possono essere revocati dagli organi designanti, fatti salvi i casi della gestione commissariale straordinaria prevista dalla legge regionale. I componenti degli Organi di Governo decadono nei casi previsti dalla legge.

ART. 6 IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
3. Il Presidente firma gli atti che comportino impegni per l'ASP in funzione della sua carica; esercita le altre attribuzioni devolutesi dalle Leggi, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
4. Il Presidente decreta provvedimenti d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il buon funzionamento dell'ASP, e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
5. Il Presidente può nominare il Vicepresidente e affidare e revocare deleghe speciali ai Consiglieri di Amministrazione. In caso di mancata nomina del Vicepresidente, il Consigliere anziano d'età diventa vicario del Presidente.
6. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Latorre & Rossini" è composto dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale Pugliese, e da quattro consiglieri di amministrazione, di cui uno nominato dalla Giunta Regionale Pugliese e tre nominati dal Consiglio comunale della Città di Fasano, con il seguente criterio: due sono espressione della maggioranza politico-consiliare al governo della città ed uno espressione della minoranza politica maggiormente rappresentata in Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione Puglia, a seguito dell'acquisizione di tutte le indicazioni e designazioni previste al comma precedente. In caso di persistente indugio da parte del Consiglio comunale della Città di Fasano a designare i propri rappresentanti, le nomine saranno effettuate dal Presidente della Giunta Regionale.
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione decorre dalla data d'insediamento. Tale si intende il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la prima seduta, regolarmente convocata e verbalizzata.
4. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento:
 - a) Procede ad accertare il permanere dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità di ciascun componente, come da successivo art. 9 e, ove previsto e ammesso, invita gli eventuali componenti a rimuovere entro 15 giorni gli elementi ostativi riscontrati. Scaduto il termine concesso, si farà luogo alla procedura di cui al successivo art. 10 del presente Statuto;
 - b) Procede alla verifica e alla ratifica del passaggio di ogni attività dall'organo di governo uscente a quello subentrato.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto e, in ogni caso, provvede:
 - a) alla nomina del Direttore Generale, su indicazione del Presidente, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dal successivo art. 13;
 - b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
 - c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e di gestione;
 - d) a deliberare in materia di diritti reali sui beni immobili dell'ASP;
 - e) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e altre forme associative;
 - f) alla designazione di rappresentanti dell'Azienda presso altri enti, istituzioni e tavoli tecnici;
 - g) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
 - h) all'approvazione dei conti consuntivi;
 - i) all'approvazione dello Statuto e, su proposta del Direttore Generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
 - j) all'adozione del Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

- Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione in caso di necessità e urgenza e quando ne è fatta domanda da almeno tre membri del Consiglio stesso e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ovvero su invito degli Organi di vigilanza e controllo.
7. Le adunanze sono convocate con invito scritto, contenente luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'ordine dei lavori. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo consegna diretta a mano dell'invito in duplice copia, una delle quali sarà restituita al latore con firma autografa del ricevente, o tramite posta elettronica certificata che ciascun consigliere e revisore dovrà comunicare all'atto dell'insediamento. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica certificata, il giorno precedente alla riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, in via del tutto eccezionale e per ragioni incontrovertibili, possono tenersi anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché in Italia.
 8. L'adunanza si considera valida quando è presente la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Sono, altresì, valide le adunanze, prive della convocazione formale per motivi d'urgenza, nelle quali sia presente la maggioranza dei consiglieri.
 9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'Albo Pretorio telematico dell'ASP e sono immediatamente esecutive.
 10. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
 11. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e vengono sottoscritti da tutti i presenti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. Di norma il processo verbale viene redatto in corso di seduta e sottoscritto al termine dei lavori. Al più tardi, il verbale della seduta viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva.
 12. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui s'abbia a trattare di argomenti concernenti persone: in tali circostanze si procederà a scrutinio segreto.

ART. 8

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da cinque componenti. Al fine di promuovere e sostenere la costituzione dell'ASP "Latorre & Rossini", detti componenti sono individuati e proposti dagli uscenti Consigli di Amministrazione dell'ASP "Canonico Latorre" e dell'ASP "Canonico Rossini", tra coloro che non fanno parte dell'insediando Consiglio di Amministrazione.

- Il Comitato Scientifico, al suo interno, elegge il Presidente, a cui spetta la responsabilità di convocare il Comitato Scientifico.
3. Il Presidente ha la facoltà di nominare un Vicepresidente e di assegnare e revocare deleghe speciali. In caso di mancata nomina, le funzioni di Vicepresidente sono appannaggio del Consigliere Scientifico più anziano di età.
 4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
 5. La convocazione del Comitato Scientifico è disciplinato dall'art. 7, commi 6 e 7 del presente Statuto, nei tempi e nei modi previsti per il Consiglio di Amministrazione. L'Ordine del Giorno della seduta deve essere inviato, per conoscenza, al Presidente dell'ASP "Latorre & Rossini".
 6. Il Comitato Scientifico delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
 7. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Scientifico non si procede a surroga e il voto del Presidente vale doppio. Qualora la maggioranza dei componenti il Comitato Scientifico rassegni le proprie dimissioni, il Consiglio di Amministrazione prende atto della sua estinzione anticipata.
 8. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e vengono sottoscritti da tutti i presenti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.
 9. Il Comitato Scientifico provvede:
 - a. ad elaborare linee di indirizzo amministrativo, gestionale e di controllo dell'ASP "Latorre & Rossini" e sulla qualità ed efficacia dei servizi offerti dall'Asp Latorre & Rossini;
 - b. a proporre la designazione di rappresentanti dell'Azienda presso altri enti, istituzioni e tavoli tecnici;
 - c. a proporre la nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. a fornire i pareri necessari agli obiettivi, alle priorità e alle strategie dell'ASP "Latorre & Rossini", in coerenza con la programmazione regionale e zonale, in materia di servizi alla persona;
 - e. ad esaminare i bilanci di previsione, annuali e pluriennali; a proporre, in merito, emendamenti e a fornire il necessario parere;
 - f. ad esaminare il conto consuntivo esprimendo, in merito, il necessario parere;
 - g. ad esaminare regolamenti esprimendo, in merito, il necessario parere;
 - h. a fornire pareri preventivi non vincolanti sulla costituzione di diritti reali;
 - i. a proporre la nomina di rappresentanti dell'ASP "Latorre & Rossini" presso consorzi di Comuni ed Enti Locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali; in società e fondazioni di diritto privato, utili allo svolgimento di attività strumentali a quelle istituzionali;

Can. Latorre & Can. Rossini "Asa Terra di Brindisi"
P.IVA: 0249490741
C.F. 9001990740
BRINDISI
ASANO
ONIGI

a proporre la nomina di rappresentanti dell'ASP "Latorre & Rossini" nelle sedi dove si definiscono intese utili alla elaborazione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi;

- k. ad elaborare piani esecutivi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione sociale territoriale.
- l. I singoli componenti possono essere delegati dal CdA, per un periodo di tempo limitato, e comunque secondo le norme del TUEL, a seguire singole questioni tecnico-amministrative entro i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.

10. In caso di mancato esame o redazione del previsto parere entro 15 giorni dalla data di trasmissione, lo stesso si intenderà acquisito e favorevole.

ART. 9

INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, e di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con la carica di:
 - a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;
 - b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento;
 - c) dirigente e/o dipendente in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione Puglia e di dirigente e/o dipendente del Comune e della Provincia di riferimento, in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende;
 - d) dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
 - e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
 - f) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;
 - g) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno, per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e dall'articolo 2382 del Codice Civile; coloro che sono sottoposti a

procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

- b) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 - c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - e) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
3. Non possono contemporaneamente far parte degli stessi Organi di Governo i congiunti e gli affini entro il quarto grado.
 4. I Componenti degli Organi di Governo non possono prendere parte alla discussione e alla votazione dei punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado, o parti a loro correlate.

ART. 10

DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA

1. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i Componenti del Comitato Promotore che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 9 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione e, qualora entro il termine perentorio di quindici giorni la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione Puglia.
3. Le dimissioni dei Consiglieri e dei Componenti del Comitato Scientifico sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. I Consiglieri e i componenti del Comitato Scientifico deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di Statuto.
5. Quanti nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

componenti del Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del loro mandato nonché in caso di dimissioni, restano in carica sino alla loro sostituzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 4.3.1993, n° 3.

ART. 11
INDENNITA' DI CARICA ED EMOLUMENTI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un'indennità di carica con onere a carico del bilancio dell'Azienda, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale Pugliese, a condizione che l'ASP non riceva contributi a carico delle finanze pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio.

ART. 12
SCIoglimento E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.
3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla Legge Regionale 3/1993 sono disposti, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

TITOLO III
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13
DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'ASP.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale tra gli iscritti all'Albo Regionale dei Direttori delle Aziende con atto motivato, apprezzando il curriculum professionale del candidato e privilegiando in termini preferenziali l'esperienza acquisita per attività svolte nelle aziende di servizio alla persona, nella gestione presso pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale dell'ASP è determinato sulla base della libera contrattazione ed è regolato con un contratto di natura privatistica. Tale trattamento non può comunque essere superiore, nel complesso, a quanto

previsto dal CCNL concernente l'area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali, 2^a area dirigenziale, alla retribuzione di posizione e di risultato; spetta inoltre, se del caso, il maturato economico in godimento qualora proveniente dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione.

5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa assumere, nei confronti del Direttore Generale, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.
6. Al Direttore Generale, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Azienda e, in particolare, è responsabile:
 - a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato ,
 - c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda;
 - d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale.
7. Il Direttore Generale:
 - a) disciplina l'utilizzazione dei servizi collettivi e delle attrezzature dell'ASP nei limiti del Regolamento Interno;
 - b) dispone per realizzare l'effettiva partecipazione, in condizioni di parità, di tutti gli Ospiti ai servizi collettivi, indipendentemente dal tipo e dalla misura in cui ciascuno di essi partecipa alle spese di gestione;
 - c) promuove le forme più opportune di attività collettiva anche di tipo lavorativo retribuito, salvo il principio dell'autonomia di ciascun Ospite in ordine alle modalità di utilizzazione delle proprie capacità lavorative e del proprio impegno personale.
8. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
9. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'Azienda.
10. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle Aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 9 del presente Statuto.
11. Le condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale.

12 ASP
P.N.A. 0249990740
C.C.F. 0023990740
FASANO
BRINDISI
TERRA DI BRINDISI
"Can. Latorre & Can. Rossini"
12

contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

ART. 14

PERSONALE DIPENDENTE

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.
3. Al personale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia, ovvero secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

ART. 15

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTABILITÀ

1. Il Regolamento di Organizzazione e Contabilità, previo esame del Comitato Promotore, è approvato dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce:
 - a) l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza;
 - b) la pianta organica;
 - c) il Regolamento Organico del personale dipendente con la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
 - d) le procedure di contabilità;
 - e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
 - f) le modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito di nota e provata solidità;
 - g) gli strumenti di controllo di cui all'art. 28 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i.;
 - h) la Carta dei Servizi;
 - i) ogni altra funzione organizzativa.
2. Il Regolamento di Organizzazione e Contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dalla legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. .

ART. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il controllo amministrativo e contabile dell'ASP è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri oppure, ove ne ricorrano le condizioni, da un Revisore

- Il Presidente del Collegio, o il Revisore Unico, è nominato dalla Giunta Regionale; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP tra gli iscritti agli Albi dei Revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, resta in carica per tre anni. I componenti del Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, sono rieleggibili solo due volte. I componenti del Collegio dei Revisori nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano, a titolo consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Promotore come previsto negli articoli precedenti.
 4. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o componenti del Comitato Promotore.
 5. L'incarico di Revisore non può essere esercitato dai componenti degli Organi dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore Generale e dai dipendenti dell'Azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.
 6. I membri dell'Organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti.
 7. Ai componenti del Collegio dei Revisori, o al Revisore Unico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP secondo i criteri definiti e determinati dalla Giunta Regionale o dalla Legge nazionale.

TITOLI IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto è fonte di diritto secondario e le norme in esso contenute costituiscono norme giuridiche oggettive aventi carattere di leggi in senso materiale e, perciò, vincolanti anche nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo con esse vengono in rapporto.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Latorre & Rossini", così come proposto dal Comitato scientifico costituito dai rispettivi Consigli di Amministrazione di origine, resta in carica, congiuntamente al Comitato scientifico, per tre anni, dalla data di approvazione del presente Statuto. Decorso il triennio, gli organi competenti procedono alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico cessa di esistere e non può più essere ricostituito.
3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto gli Organi competenti dell'ASP adottano:

- ASP "Latorre & Rossini" di Fasano
- 1) il Regolamento di Organizzazione e di Contabilità;
2) il Regolamento e la Pianta Organica del Personale dipendente;
c) la Carta dei Servizi;
d) il Regolamento interno dell'ASP

4. Il personale dipendente proveniente dall'ASP "Canonico Latorre" e dall'ASP "Canonico Rossini" di Fasano è collocato nei ruoli organici dell'ASP "Latorre & Rossini", senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell'anzianità complessiva maturata nelle ASP di provenienza.
5. Gli adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali, derivanti dalla fusione, sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.
6. Nelle more dell'individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale, nonché delle risultanze della contrattazione decentrata regionale prevista dall'art. 34 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., al Personale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".
7. Tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque denominati, proseguono sino alla naturale scadenza anche dopo l'avvenuta fusione e trasformazione in ASP "Latorre & Rossini".

ART. 18 **ABROGAZIONI E RINVIO**

1. Dalla data di approvazione del presente Statuto, sono abrogati quelli dell'ASP "Canonico Latorre", approvato con precedente A.D. della Regione Puglia e dell'ASP "Canonico Rossini", approvato con precedente A.D. Regione Puglia.
2. Per tutto quanto non previsto e/o enunciato dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Aziende Pubbliche dei Servizi alle Persone.

ART. 19 **FASE TRANSITORIA**

1. Sino alla nomina del C.d.A., la nuova Asp costituita è retta dai due Presidenti delle due ASP oggetto della fusione; uno in qualità di Presidente e l'altro in qualità di Vice Presidente. Gli altri tre componenti del CdA sono indicati dal Comitato scientifico formato dai CdA degli enti soppressi.